

## **Commenti alla proposta di decreto sui fanghi del luglio 2019 da parte di Assocarta**

1)

Articolo 3 comma 1 lett c: la definizione di agroindustria viene inaspettatamente limitata alla sola produzione di prodotti “destinati al consumo da parte degli esseri umani o degli animali”.

Questo elemento di innovazione rispetto al decreto 99 del 1992 andrebbe a compromettere le attuali pratiche escludendo ingiustificatamente le imprese nazionali che lavorano il legno, dato che queste pratiche sono diffuse in tutte le industrie agro-forestali europee. Ricordiamo che il precedente decreto non impediva l’uso di fanghi di depurazione della filiera forestale.

**Chiediamo che la definizione sia così modificata:**

**“qualsiasi attività industriale finalizzata alla produzione di prodotti finiti o semi lavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l’agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura, la pesca.”**

2)

La proposta di decreto va a regolamentare non solo l’utilizzo dei fanghi in agricoltura ma, con il Titolo V, anche i ripristini ambientali.

In questo ambito riteniamo che quanto disposto dall’articolo 22 comma 2 lett. C che recita “i fanghi e i gessi di defecazione da fanghi sono utilizzati non più di una volta nello stesso sito nella misura massima di 100 t/ha” non sia compatibile con le attuali pratiche di riempimento, ovvero in “verticale”, come ad esempio nel caso di riempimento di cave. Il parametro espresso in t/ha è infatti compatibile unicamente con le pratiche di spandimento in agricoltura, ovvero in “orizzontale”.

**Chiediamo che il comma c venga eliminato**

3)

la proposta di decreto non considera i fanghi di cartiera, che sono invece ampiamente utilizzati per il ripristino ambientale e l’utilizzo in agricoltura in Italia e in Europa.

Solo in Italia si tratta di circa 120.000 tonnellate di fanghi di depurazione che sono destinate al ripristino ambientale (77.000 tonnellate) e all’utilizzo in agricoltura e compostaggio (43.000).

I fanghi di depurazione delle cartiere sono essenzialmente derivati dal trattamento delle fibre di dimensioni troppo piccole per essere utilizzate per fare la carta e dal trattamento degli amidi impiegati per la collatura della carta stessa.

Il mancato inserimento di questi codici CER creerebbe un problema di enorme portata per l’industria cartaria nazionale, non avendo ad oggi soluzioni alternative e parimenti sostenibili come è invece quella di restituire al terreno le risorse sottratte con la crescita delle piante da cui si ottengono fibre e amidi usati dall’industria cartaria.

**Chiediamo che l’elenco in ALLEGATO 1 sia integrato con le voci:**

“

**03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica**

**03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui la voce 03031**

”

4)

Nell'allegato II relativo ai METODI DI CAMPIONAMENTO viene proposto di effettuare le analisi sulla sostanza secca. Le attuali pratiche prevedono invece di esprimere i risultati sul tal quale. Si veda ad esempio il D.d.u.o. 14/05/2019 n. 6665 di Regione Lombardia.

**Chiediamo che la frase “come massa secca (concentrazione elemento o composto/kg massa secca come residuo a 105 °C)” sia sostituita dalla frase “sul tal quale”**

5)

All'ALLEGATO IV Parte A relativo alle caratteristiche dei fanghi da utilizzare come ammendanti, nella Tabella 2 non è indicato il valore per il parametro Idrocarburi minerali (C10-40).

Suggeriamo, in coerenza con quanto proposto fino ad oggi, di proporre come valore 1000 mg/kg. Come indicato in precedente, in coerenza con quanto indicato al punto 4, i dati dovrebbero essere riferiti sul tal quale.

**“Chiediamo che si inserisca il valore 1000 mg/kg tq”**

6)

All'ALLEGATO 6 Parte B relativo alle caratteristiche dei fanghi per uso agronomico, nella Tabella 3 non è indicato il valore per il parametro Idrocarburi minerali (C10-40).

Suggeriamo, in coerenza con quanto proposto fino ad oggi, di proporre come valore 1000 mg/kg. Come indicato in precedente, in coerenza con quanto indicato al punto 4, i dati dovrebbero essere riferiti sul tal quale.

**“Chiediamo che si inserisca il valore 1000 mg/kg tq”**

7)

All'ALLEGATO 7 Parte B relativo alle caratteristiche dei fanghi per ripristino ambientale, nella Tabella 2 non è indicato il valore per il parametro Idrocarburi minerali (C10-40).

Suggeriamo, in coerenza con quanto proposto fino ad oggi, di proporre come valore 1000 mg/kg. Come indicato in precedente, in coerenza con quanto indicato al punto 4, i dati dovrebbero essere riferiti sul tal quale.

**“Chiediamo che si inserisca il valore 1000 mg/kg tq”**

8)

Segnaliamo che all'ALLEGATO 6 Parte C relativo alla qualità dei terreni nel titolo della tabella è indicato che rappresenta i valori massimi in concentrazione di elementi potenzialmente tossici e idrocarburi nei terreni ma la tabella non riporta valori per gli idrocarburi.

**Chiediamo che sia rimosso il riferimento agli idrocarburi dal titolo della tabella**

9)

Segnaliamo infine che negli Allegati IV, 6 e VII per l'analisi degli idrocarburi è riportata la nota 7: “Nota: nuovo metodo messo a punto da irsa... .”

Riteniamo molto opportuno che si adotti un nuovo metodo di analisi in quanto il precedente non era affidabile in quanto produceva valori sovrastimati per effetto dell'interferenza di una serie di altri composti di matrice organica e di origine naturale.

**Rimaniamo in attesa di conoscere il nuovo metodo e chiediamo che il parametro degli idrocarburi minerali sia inserito unicamente a fronte della disponibilità di un metodo di analisi che si dimostri affidabile**

10)

All'articolo 4 comma 1 relativo agli obblighi per i produttori viene richiesto a tutti gli impianti al servizio dell'agroindustria (senza identificare una soglia minima) di effettuare una valutazione di fattibilità tecnica di recupero del fosforo. Si ritiene che sarebbe opportuno, invece di richiedere a tutti questa valutazione, che si rimandi a una valutazione generale che identifichi le condizioni di fattibilità e solo successivamente si chieda di fare la valutazione puntuale ai soli impianti che rientrano in tali caratteristiche generali.

**Chiediamo che si rimandi a una linea guida o altro documento che indichi soglie e condizioni per cui sia giustificato realizzare una valutazione di fattibilità tecnica ed economica.**

11)

All'articolo 4 comma 4 viene indicata la necessità di caratterizzare il fango vi è una incongruenza in quanto per gli impianti di taglia superiore si chiede una singola caratterizzazione e un monitoraggio periodico (3 o 6 mesi) mentre per gli impianti di taglia inferiore si chiede di ripetere la caratterizzazione ogni anno. Non è chiara la differenza tra caratterizzazione e monitoraggio e perché agli impianti più piccoli sia richiesto di ripetere la caratterizzazione ogni anno. Nel successivo comma 5 peraltro il monitoraggio non è previsto.

**Chiediamo che sia chiarita la differenza tra caratterizzazione e monitoraggio e sia prevista una frequenza inferiore per i piccoli impianti.**

12)

All'articolo 4 comma 6 viene richiesta una nuova caratterizzazione per i fanghi stoccati in impianti esterni. Si ritiene che non sia necessaria se il fango non venga miscelato, trattato o additivato. Si ritiene inoltre opportuno chiarire cosa si intenda per impianto esterno

**Chiediamo di togliere la parola "stoccati" e di chiarire i requisiti per essere considerato "impianto esterno"**

13)

Segnaliamo che i laboratori ad oggi non rispondono ai requisiti dell'articolo 4 comma 9. E' quindi necessario che il decreto prima dell'applicazione lasci tempo adeguato per il loro adeguamento.

14)

L'articolo 13 prevede una norma End of waste per i fanghi di depurazione. Al comma 1 si fa riferimento all'articolo 1 che si riferisce ai "fanghi di depurazione" però l'articolo 13 limita il campo di applicazione ai soli fanghi di depurazione delle acque reflue "urbane". Riteniamo sia un refuso in quanto non rientra nella logica del decreto nel suo complesso.

### **Chiediamo di togliere la parola “urbane” dall’articolo 13 comma 1**

15)

L’articolo 13 comma 1 lett. c consente di utilizzare i fanghi end of waste “unitamente ai rifiuti organici provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata”.

Si ritiene questa indicazione limitante in quanto è pratica comune usare anche altro materiale organico che non è rifiuto, ad esempio sottoprodotti come la corteccia.

E’ inoltre opportuno che il testo chiarisca, a scanso di equivoci, che con raccolta differenziata si intenda sia quella urbana che quella industriale.

### **Chiediamo che all’articolo 13 comma 1 lett. c si includano “i sottoprodotti organici e si chiarisca “raccolta differenziata urbana e industriale”**

16)

All’articolo 17 relativo alle autorizzazioni per l’utilizzatore, al comma 2 lett. H si propone di mettere nell’autorizzazione l’ “indicazione delle diverse particelle e dei relativi proprietari e/o aventi titolo ai fini della coltivazione del fondo”. L’inserimento in autorizzazione rende gravoso l’aggiornamento e l’introduzione di nuovi terreni. Si propone di inserire questa richiesta nella notifica invece che nell’autorizzazione.

### **Chiediamo di spostare la lett. h dell’articolo 17 comma 2 al comma 3.**

17)

L’articolo 17 comma 4 richiede l’interramento dei fanghi entro 3 ore mentre i fanghi iniettati non necessitano aratura immediata. Il termine delle 3 ore può essere critico ed è necessario prevedere una deroga in caso di oggettivo impedimento che ne ritardi l’operazione. E’ inoltre necessario chiarire cosa si intenda con il termine “iniettare” e se esso ricomprenda la zappatura. Inoltre il termine aratura immediata non è chiaro. Se sono interrati non dovrebbe esser enecessaria aratura, senza l’indicazione dell’essere o meno immediata.

### **Chiariamo che all’articolo 17 comma 4 il termine delle 3 ore sia integrato da “salvo impedimento documentabile”, che sia rimossa la parola “immediata” e che sia esplicitato cosa si intenda con “fanghi iniettati”**

18)

Tenuto conto che i processi di depurazione sono piuttosto stabili, soprattutto in presenza di adeguati bacini di equalizzaione, si ritiene che 20 sottocampioni richiesti all’ALLEGATO II siano eccessivi e rendano eccessivamente complessa la procedura di campionamento.

### **Chiediamo di ridurre il numero di sottocampioni**

19)

All’allegato IV tabella 1 viene introdotto un valore più restrittivo per il cromo totale

### **Chiediamo di ripristinare il valore precedente**

20)

All'allegato IV tabella 1 viene introdotto un valore più restrittivo per il cadmio

**Chiediamo di ripristinare il valore precedente**

21)

All'allegato 6 tabella 3 sono indicati alcuni parametri. Per alcuni di essi (AOX, DEHP, NPE) ad oggi vi è un'esenzione per i fanghi agro-industriali. Si propone di mantenere questa esenzione

**Chiediamo di aggiungere una nota per esentare i fanghi agro-industriali dall'analisi di AOX, DEHP e NPE**

22)

All'articolo 19 comma 1 relativo al registro di carico e scarico viene richiesto di indicare la composizione e le caratteristiche dei fanghi e la tipologia di trattamento. Si ritiene che questo onere amministrativo sia ridondante.

**Chiediamo di eliminare le lettere b e c dell'articolo 19 comma 1**